



Oggetto: appello avverso la sentenza n. 476/2021 del Tribunale di Treviso emessa in data 17.3.2021, depositata in data 18.3.2021

## CONCLUSIONI

Per parte appellante:

### **Nel merito**

Riformarsi l'impugnata sentenza in accoglimento dei motivi dello spiegato appello, conseguentemente rigettando la domanda avanzata dal geom. F. R nei confronti della deducente Compagnia di Assicurazione ( ) a

Con rimborso delle competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per parte appellata:

**in via pregiudiziale e preliminare**, per le ragioni ed i titoli di cui in atti, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c.;

**nel merito**, rigettare l'appello, confermando integralmente la sentenza n. 476/2021 del Tribunale di Treviso o comunque, accertato e dichiarato che, per resistere alle azioni rispettivamente proposte da C. E. L. P. S.r.l. e da P. S.r.l., il Geom. R. ha sostenuto la complessiva spesa di € 18.503,11 ovvero il diverso importo che sarà accertato dalla Corte d'Appello, porre la spesa medesima a carico di S. C. Assicurazione



con sede legale in  
condannando la  
medesima assicurazione a versare all'attore la somma di  
€ 18.503,11 ovvero il diverso importo accertato dalla  
Corte d'Appello, con maggiorazione degli interessi  
moratori dal 12/10/2015, data di notificazione  
dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio,  
fino al giorno del pagamento, nel saggio previsto dalla  
legislazione speciale relativa ai ritardi nelle  
transazioni commerciali.

**In ogni caso**, condannare la convenuta a rifondere  
all'attore le spese del doppio grado di giudizio.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione datato 6-10-2015 il geom. F.  
R  
esponeva di essere stato chiamato in causa in  
due diversi contenziosi per responsabilità  
professionale dello stesso; che in tali giudizi aveva  
chiamato in garanzia C  
Ass.ni per essere dalla  
stessa manlevato; che entrambi i giudizi si erano  
conclusi con il rigetto delle domande risarcitorie  
avanzate nei confronti del geom. R  
e condanna  
dei rispettivi soccombenti alla rifusione delle spese a  
favore del professionista; che sia la società  
C  
i E L P  
condannata con sentenza n.  
1594/2012 del Tribunale di Udine, sia la società S.  
s.r.l., condannava con sentenza n. 149/2015 del  
Tribunale di Padova, non avevano rifuso le spese  
all'attore; che in base all'art. 1917, 3° comma, c.c.



le spese di resistenza dell'assicurato erano a carico della Compagnia di Assicurazioni; che nei due giudizi il geom. R. aveva sopportato spese per complessivi € 18.503,11.

Chiedeva quindi la condanna di S. C. a Assicurazione al pagamento della somma di € 18.503,11, oltre interessi moratori.

Nel costituirsi la Compagnia convenuta contestava le pretese attoree eccependo, in particolare, il giudicato ed affermando che, in applicazione del patto di gestione lite, l'assicurato avrebbe dovuto astenersi da ogni ingerenza nella gestione della lite.

Con sentenza 17-3-2021 il Tribunale di Treviso così provvedeva:

*"condanna S. C. Assicurazioni al pagamento in favore dei geom. R. F. dell'importo di € 18.503,13, di cui € 8.935,11 a rifusione delle spese di assistenza nel procedimento n. 2217/2009 R.G. del Tribunale di Udine ed € 9.568,00 per l'assistenza nel procedimento n. 15179/2009 R.G. del Tribunale di Padova, oltre interessi di mora ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;*

*-condanna S. C. Assicurazione alla rifusione in favore del geom. R. F. delle spese del presente giudizio, che si liquidano come segue:*

*fase di studio della controversia: euro 438,00*

*fase introduttiva del giudizio euro 370,00*



*fase istruttoria e/o di trattazione euro 1.120,00*

*fase decisionale. Euro 810,00*

*anticipazioni: € 254,00*

*il tutto oltre a spese generali al 15% (se dovuta) e CPA come per legge."*

Osservava:

- 1) l'eccezione di giudicato era infondata;
- 2) invero oggetto del presente giudizio erano solo le spese di resistenza ex art. 1917, 3° comma, c.c., che di norma non sono incise dalla regolamentazione delle spese disposte dal giudice in sentenza, se non indirettamente nel caso di fruttuosa escussione a carico del danneggiato soccombente (ipotesi che, pacificamente, non ricorreva nel caso di specie);
- 3) la circostanza che le sentenze contengano una statuizione sulle spese fra chiamante e chiamato in causa non comporta il formarsi del giudicato sulle spese di resistenza dell'assicurato, a meno che quest'ultimo nel giudizio risarcitorio non abbia svolto una specifica domanda di rimborso delle spese di resistenza nei confronti dell'assicuratore;
- 4) dalla lettura della sentenza si evince che il geom. R. non aveva mai chiesto espressamente la condanna della compagnia assicuratrice al rimborso delle spese di resistenza;
- 5) né ciò poteva dedursi dalla formula di stile "in ogni caso: condannare la parte o le parti soccombenti alla rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio" contenuta nella comparsa di costituzione con



istanza di chiamata del terzo, irritualmente prodotta con la memoria di replica;

6) il rimborso delle spese di resistenza era dovuto dall'assicurazione anche in ipotesi di soccombenza del chiamante, dovendosi ritenere svolta anche nell'interesse dell'assicurazione;

7) non era possibile valutare nel merito la dedotta violazione del patto di gestione lite non essendo state prodotte le condizioni generali di polizza;

8) in ogni caso non vi era prova che la compagnia di assicurazione, una volta notiziata della pendenza della lite nei confronti del geom. R. , avesse formalmente manifestato la volontà di avvalersi del patto di gestione lite;

9) le censure circa il difetto di prova degli esborsi erano tardive.

Con atto di citazione datato 6-4-2021 la S. C. di Assicurazione proponeva appello sulla base di tre motivi e chiedeva quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda avversaria.

Nel costituirsi l'appellato resisteva al gravame.

La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 16-2-2022, tenuta con modalità telematiche, sulle conclusioni riportate in epigrafe.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato in relazione



all'indicazione in atto d'appello del giorno "14-7-202" come prima udienza.

Invero si tratta di mero errore materiale, immediatamente percepibile dall'appellato, tant'è che si è costituito tempestivamente per l'udienza del 14-7-2021.

Passando al merito col primo motivo di gravame la S<sup>c</sup> C<sup>a</sup> Assicurazione censura l'impugnata sentenza affermando:

- a) erroneamente il Tribunale aveva escluso il giudicato, che copriva il dedotto e il deducibile;
- b) il fatto che nel successivo giudizio la domanda sia stata qualificata con l'esplicito riferimento al terzo comma dell'art. 1917 c.c., con l'intento di caratterizzarla per una diversa causa petendi, fermi restando i fatti posti a fondamento, chiariva che si era in presenza del tentativo di ottenere un "duplicato" delle pronunzie già emesse;
- c) anche se la nuova domanda non viene proposta in termini identici non ha rilevanza contando solo la sua identificazione sostanziale, spettando al giudice l'esatta qualificazione della domanda;
- d) era lo stesso Tribunale a dare atto che nelle precedenti sedi giudiziarie l'attore aveva chiesto la rifusione delle spese di lite non solo nei confronti del chiamante;
- e) era intervenuto il giudicato sulle spese di resistenza;



f) la condanna al rimborso spese ottenute con le due sentenze legittimavano ancora il geom. R ad agire contro gli obbligati, con conseguente rischio di ingiusto arricchimento;

g) sulle spese di resistenza le sentenze del Tribunale di Udine a Padova si erano già espresse, con conseguente effetto preclusivo.

Col secondo motivo di gravame C. Ass.ni afferma:

a) erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.;

b) invero tale norma si applicava solo alle transazioni commerciali e non per le somme dovute a titolo di risarcimento danni;

c) la circostanza dell'avvenuto pagamento delle spese di resistenza in favore del difensore del geom. R era stata dedotta per la prima volta solo con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c..

Col terzo motivo di gravame l'appellante afferma che il Tribunale ha richiamato il carattere di solidarietà dell'obbligazione, pur in assenza di domanda a tal fine avanzata dall'attore, oltre a mancare i presupposti per la solidarietà (fra l'altro non opponibile ex art. 1306 c.c. ai condebitori).

Le censure sono per la gran parte infondate.

Quanto al primo motivo di gravame il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte con la sentenza 6-6-1998 n. 6340.





La Suprema Corte aveva infatti osservato:  
*"L'obbligazione accessoria, prevista dal comma terzo, trova il suo necessario presupposto, nella obbligazione principale, ma ha un oggetto diverso, perché, corrispondendo l'interesse dell'assicurato (comune anche all'assicuratore) di difendere la propria sfera giuridico - patrimoniale dall'azione del terzo (Cass. 1.6.1977 n. 2227), riguarda il rimborso, da parte dell'assicuratore (ed entro limiti prestabiliti), delle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato. Ne consegue che, trattandosi di obbligazioni oggettivamente distinte, l'adempimento di ciascuna di esse può, bensì, essere chiesto congiuntamente dall'assicurato con un'unica domanda giudiziale, ma nulla vieta che venga chiesto disgiuntamente con due distinte domande, riferite, appunto, ad oggetti diversi. Ciò comporta che l'assicurato, il quale, convenuto dal danneggiato chiami in causa l'assicuratore (secondo quanto il comma quarto dell'art. 1917 gli consente di fare), può chiederne la condanna anche soltanto all'adempimento dell'obbligazione principale, come sopra definita, riservandosi di perseguire all'occorrenza, in altro successivo giudizio, l'adempimento della obbligazione accessoria. In tale ipotesi il giudice non potrebbe liquidare di ufficio le spese sostenute dall'assicurato per contraddire la domanda del danneggiato, perché verrebbe a pronunciare su una domanda non proposta, incorrendo così in extrapetizione (ossia in violazione*



dell'art. 112 cod. proc. civ.), dal momento che l'art. 91 cod. proc. civ. gli consente di pronunciare di ufficio (Cass.21.12.1983 n. 7532 - Cass. 21.4.1990 n. 3346), in base alla soccombenza, solo sulle spese giudiziali relative alle domande che dinanzi a lui siano state proposte." (Cass. 6-6-1998 n. 6340, in motivazione).

Non risulta essere mai successivamente intervenuta altra decisione della Cassazione che abbia messo in dubbio tali principi.

Come ben rilevato dal giudice di primo grado non risulta che nelle cause decise dai Tribunali di Udine e Padova fosse stata proposta domanda di liquidazione e condanna dell'assicurazione alle spese di resistenza, che sono ben diverse da quelle di soccombenza.

Il giudice di primo grado ha anche spiegato la differenza fra i due tipi di spese, in conformità ad un consolidato indirizzo della Suprema Corte.

Fra l'altro nell'impugnata sentenza si riporta un inciso degli atti di chiamata in causa di terzo da parte del geom. R. dal seguente tenore: "In ogni caso: condannare le parti o le parti soccombenti alla rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio" (inciso valorizzato da C. Ass.ni per dimostrare che la domanda di rifusione delle spese di resistenza era stata ivi proposta).

Il Tribunale, oltre alla tardività della produzione, aveva anche rilevato che si trattava di una genericissima formula di stile.



Questa Corte aggiunge che in realtà in detto inciso si parlava di "parte o parti soccombenti" e quindi si riferiva alle spese di soccombenza che, come sopra precisato, sono ben diverse da quelle di resistenza.

Anche l'uso del plurale ("parti") non è significativo perché nei giudizi decisi con le sentenze dei Tribunali di Udine e Padova vi erano effettivamente più parti (oltre al geom. R. e a C. Ass.ni).

Pertanto non essendovi stata in giudizio alcuna domanda del R. di rimborso delle spese di resistenza non può essere intervenuto alcun giudicato, né poteva trovare applicazione il principio secondo cui il giudicato copriva il dedotto ed il deducibile, principio che presuppone la posizione di una domanda (ciò che nel caso di specie non è avvenuto per le spese di resistenza).

La circostanza che il geom. R. sia legittimato al recupero delle spese in forza delle sentenze dei Tribunali di Udine e Padova nulla rileva dato il diverso titolo (spese di soccombenza) e comunque non vi è il pericolo di ingiusto arricchimento dovendo il R. detrarre quanto eventualmente dovesse percepire dai soccombenti in forza delle citate sentenze, come ben spiegato nell'impugnata sentenza.

Circa il secondo motivo di gravame rileva la Corte che il quarto comma dell'art. 1284 c.c., recentemente introdotto, ha esteso gli interessi commerciali anche ai rapporti non costituenti transazioni commerciali,



con esclusione delle somme dovute a titolo di risarcimento danni.

Nel caso di specie non si tratta però di risarcimento, ma solo di rimborso di spese per competenze professionali sostenute dall'assicurato per difendersi in giudizio.

La circostanza che nell'atto di citazione di primo grado solo nelle conclusioni il R<sup>o</sup> avesse accennato di aver sostenuto le spese di € 18.503,11 ha scarso rilievo in quanto ha dimostrato l'avvenuto pagamento con il deposito dei docc. 11 e 12, allegati alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.

Tali documenti attestano anche che il pagamento è avvenuto tramite bonifici bancari.

Va peraltro evidenziato che le contestazioni sul punto sono anche tardive, tant'è che nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. C. Assicurazione aveva affermato *"come non sia in contestazione l'esborso economico affrontato dall'odierno attore a titolo di spese legali nei procedimenti civili dallo stesso richiamati"*

Peraltro è corretta l'osservazione dell'appellante secondo cui dagli stessi documenti prodotti dal R<sup>o</sup> risulta che lo stesso ha eseguito il pagamento delle spese al proprio difensore solo in data 21-3-2016, per cui gli interessi non potevano essere riconosciuti dalla domanda giudiziale, ma solo dalla successiva data di effettivo pagamento.

Entro tali limiti va quindi accolto il secondo motivo di gravame.



Circa il terzo motivo di gravame rileva la Corte che il giudice di primo grado parla di solidarietà solo nella parte motiva per spiegare come nell'ipotesi in cui paghino le spese le parti già condannate nei precedenti giudizi il geom. R. non potrà pretendere il pagamento anche da C. Ass.ni.

Non si tratta quindi di ultra petita e, in realtà, rappresenta una previsione a favore della stessa compagnia assicuratrice, per cui sul punto non ha nemmeno interesse ad impugnare.

Riassumendo la sentenza appellata va riformata limitatamente al parziale accoglimento del secondo motivo di appello relativamente alla decorrenza degli interessi.

Ritenuta la sostanziale soccombenza di C. le spese dei due gradi vanno poste a suo carico.

P.Q.M

La Corte,  
definitivamente decidendo sull'appello proposto da S. C. Assicurazione avverso la sentenza n. 476/2021 di data 17/18-3-2021 del Tribunale di Treviso in accoglimento dello stesso nei limiti precisati in motivazione e parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, dispone la decorrenza degli interessi dal 21-3-2016 al saldo;

condanna la società appellante a rifondere a F.

R. le spese dei due gradi liquidate nella misura



Sentenza n. 1413/2022 pubbl. il 16/06/2022

RG n. 755/2021

Repert. n. 1488/2022 del 16/06/2022

tassata dal Tribunale quanto al primo grado ed in complessivi € 3.400,00, oltre spese generali ed accessori di legge, quanto al presente grado.

Venezia, 25-5-2022

Il Presidente est.

dr. Giovanni Callegarin

